REGOLAMENTO (CE) N. 2135/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1996

che stabilisce, per il mese di ottobre 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4],

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94 [6], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di ottobre 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di ottobre 1996 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1996.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(5) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.
(6) GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1996, che fissa, per il mese di ottobre 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli		
1 ECU =	39,5720	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,92055	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	165,198	pesete spagnole
	6,61023	franchi francesi
	0,829498	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	2,15444	fiorini olandesi
	13,5119	scellini austriaci
	198,202	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,64446	corone svedesi
	0,833821	lire sterline